



**LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E IL PIANO DI  
MIGLIORAMENTO ALLA LUCE DEGLI ARTT. 28, 29 E 30 DEL  
D.LGS. 81/2008: RISCHI DEGLI "OGGETTI FISICI" (LUOGHI,  
MACCHINE, IMPIANTI ECC.) DELLE MANSIONI E DEI  
PROCESSI ORGANIZZATIVI**

Alessandro Mazzeranghi, Gaetano Pompeo, Letizia Silvestri  
(MECQ S.r.l.)

Alberto Gandini (COGITA S.r.l.)

MODENA, 6/10/2010



**UNA (DOVEROSA) PREMESSA:  
COSA CI FACCIAMO QUI?**

VOGLIAMO APPROFONDIRE L'INSIEME (COORDINATO) DI DUE  
TEMATICHE:

- SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS. 81/2008
- MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/2001

QUINDI VOGLIAMO PARLARE DI

**MODELLI ESIMENTI DELLA RESPONSABILITA'  
AMMINISTRATIVA DELLE AZIENDE EX D.LGS. 231/2001**

SECONDO I CRITERI DEFINITI (ANCHE) DALL'  
**ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008**

## PERCHE' LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "SPOSTA"

- PERCHE' COINVOLGE L'AZIENDA NELLA RESPONSABILITA' COLPENDONE IN VARIO MODO LA INTEGRITA' (PENE ECONOMICHE, SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA' ECC.)
- QUINDI LA PREVENZIONE DEI REATI NON E' PIU' UNA QUESTIONE DI MERO RISPETTO DELLA LEGGE MA E' INDISPENSABILE PER TUTELARE L'AZIENDA
- PERCHE' COPRE PRATICAMENTE TUTTE LE AREE DELL'AZIENDA (TRAMITE I REATI CHE POSSONO ESSERE COMMESSI): SICUREZZA, AMBIENTE (PROSSIMAMENTE), AMMINISTRAZIONE E FINANZA, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ...

QUINDI (TRAMITE UN SISTEMA DI SANZIONI) SPINGE LE AZIENDE A DARSÌ UNA ORGANIZZAZIONE MIGLIORE E INTEGRATA

Slide 3

## STRUTTURA DELL'ARTICOLO 30

**ARTICOLO 30**  
Come attuare i modelli organizzativi esimenti sulla sicurezza



**COMMA 1**  
Obiettivi tecnici / organizzativi



**COMMA 2**  
Requisito registrazioni



**COMMA 3**  
Requisito articolazione funzioni



**COMMA 4**  
Organismo di Vigilanza & Sistema Sanzionatorio



**COMMA 5**  
Richiamo a BS OHSAS 18001:2007

## D.LGS. 81/2008 ART. 30 COMMA 1

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Slide 5

## LA NOSTRA COLLABORAZIONE



**MODELLI ORGANIZZATIVI COMPLETI E INTEGRATI**

TUTTI I REATI (E NON SOLO)  
DAL CODICE ETICO ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE

6

## SOMMARIO

- **PREMESSA:**
  - NUOVI REQUISITI EX ARTICOLO 28 D.LGS. 81/2008
  - LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO
- **LA VALUTAZIONE DEI RISCHI:**
  - IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E RI-VALUTAZIONE
  - DA DOVE COMINCIARE? NON SOLO DAGLI OGGETTI MA ANCHE DAI PROCESSI
  - COME CREARE LA CORRELAZIONE CON LE MANSIONI
  - LA DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE
  - LA CONFRONTABILITA' DEI RISULTATI (DELLE VARIE PARTI DELLA VALUTAZIONE)
- **IL PIANO DI MIGLIORAMENTO**
- **DOVE E COME COINVOLGERE IL DATORE DI LAVORO**

Slide 7

## PREMESSA

Slide 8

## NUOVI REQUISITI EX ARTICOLO 28 D.LGS. 81/2008

- **L'ART. 2 DEFINISCE VALUTAZIONE DEI RISCHI:**  
*Valutazione globale e documentata di **TUTTI I RISCHI** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;*
- **L'ART. 17 DEFINISCE GLI OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO:**
  - A) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
  - B) LA DESIGNAZIONE DEL RSPP

Slide 9

## NUOVI REQUISITI EX ARTICOLO 28 D.LGS. 81/2008

### Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e **quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.**

**1-bis.** La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

Slide 10

**NUOVI REQUISITI EX ARTICOLO 28 D.LGS. 81/2008**

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

Slide 11

**NUOVI REQUISITI EX ARTICOLO 28 D.LGS. 81/2008**

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Slide 12

## NUOVI REQUISITI EX ARTICOLO 28 D.LGS. 81/2008

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

**3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.**

Slide 13

## LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

1. VALUTARE TUTTI I RISCHI

2. DEFINIRE QUALI SONO I CRITERI DI REDAZIONE DEL DVR :


- CRITERI DI ACCETTABILITA' DEL RISCHIO
- COMPLETEZZA DEL DVR
- IDONEITA' DELLA VR PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI E DI PREVENZIONE

3. APPROVAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Slide 14

# LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

# VALUTAZIONE E RI-VALUTAZIONE





**DA DOVE COMINCIARE? NON SOLO DAGLI OGGETTI MA ANCHE DAI PROCESSI**


- VALUTAZIONE GLOBALE E DOCUMENTATA DI **TUTTI I RISCHI** PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI PRESENTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE

**VR OGGETTI – ES. ATTREZZATURE**  
 EVIDENZIA PERICOLI CHE HANNO UNA RIPERCUSSIONE DIRETTA SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI




**VR PROCESSI - ES. PROCESSO DI PROGETTAZIONE**  
 DEVONO ESSERE EVIDENZIATE LE CRITICITA' DEI PROCESSI (TUTTI, NON SOLO QUELLI PRODUTTIVI) CHE POSSONO AVERE UNA RIPERCUSSIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

**VR PROCESSI**



## CORRELAZIONE CON LE MANSIONI




Slide 19


Mansione	RISCHI ATTIVITA'					FORMAZIONE					DPI				PROTOCOLLO SANITARIO
	Impianti e apparecchiature elettriche: rischio elettrico	Attrezzature e di lavoro	Attrezzature munite di videoterminali	Esposizione al rumore ecc.	Formazione e utilizzo attrezzature e lavoro	Formazione e uso DPI	Formazione VDT	Formazione e rischio rumore ecc.	Cuffie o inserti auricolari (EN 352)	Elmetto di protezione per le industrie (EN 397) / Casco anti-urto (EN 812)	Occhiali sicurezza /schermo di protezione per saldatura (EN 169)	Occhiali sicurezza /schermo di protezione (EN 166)			
Capo Reparto	X	X		X	x	x		x	X			X		VISITA MEDICA (24) AUDIOMETRIA...	
Montatore meccanico	X	X		X	x	x			X	X	X	X		VISITA MEDICA (24) AUDIOMETRIA...	
Addetto ufficio			X				x							VISITA OCULISTICA VISITA MEDICA	
Addetto collaudo Elettrico	X	X		X	x	x		x	X			X		.....	
Addetto magazzini		X			x	x		x				X		.....	

Slide 20

LA DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE



Slide 21



Slide 22

## LA CONFRONTABILITA' DEI RISULTATI (DELLE VARIE PARTI DELLA VALUTAZIONE)

- Al fine di rendere univoco il piano di miglioramento, e' necessario che i risultati delle VR siano confrontabili tra di loro.
- Le VR condotte con metodi specifici (Rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, sostanze chimiche, ecc.) per le quali esistono dei valori limite di esposizione / criteri specifici di accettabilità, devono essere ricondotte sotto lo stesso principio di accettabilità stabilito nel DVR.

Slide 23

Stima del rischio rumore	Stima del rischio campi elettromagnetici	Stima del rischio movimentazione manuale dei carichi	Stima del rischio radiazioni ottiche artificiali	Valutazione del rischio
$R > 87$ Con DPI	$R \geq$ Limite di esposizione	Rischio INTENSO (metodo OCRA) Indice di sollevamento $> 1$ (metodo NIOSH) Rischio SIGNIFICATIVO $R \geq 0.98$ (metodo UNI 1005)	Esposizione personale $>$ Valore limite di esposizione	NON ACCETTABILE
$85 < R \leq 87$ con DPI	Limite di azione $\leq R <$ Limite di esposizione	Rischio LIEVE (metodo OCRA) $0,75 <$ Indice di sollevamento $\leq 1$ (metodo NIOSH) Rischio TOLLERABILE $0.85 \leq R < 0.98$ (metodo UNI 1005)	N.A.	TOLLERABILE
$85 \leq R \leq 80$	$R <$ Limite di azione	Rischio MOLTO LIEVE (metodo OCRA) Indice di sollevamento $\leq 0,75$ (metodo NIOSH) Rischio ACCETTABILE $R < 0.85$ (metodo UNI 1005)	Esposizione personale $<$ Valore limite di esposizione	ACCETTABILE
$R < 80$	0	Rischio ASSENTE (metodo OCRA)	Nessuna sorgente di radiazione ottica artificiale presente	TRASCURABILE NULLO

Slide 24

## IL PIANO DI MIGLIORAMENTO

- RACCOGLIE LE MISURE MIGLIORATIVE ESTRATTE DAL DVR.
- PER CIASCUNA MISURA IDENTIFICARE I RESPONSABILI DELL'IMPLEMENTAZIONE E LA SCADENZA.
- IL PIANO È UNO STRUMENTO DINAMICO
  - REVISIONE PERIODICA, VERIFICA ED AGGIORNAMENTO
  - EVIDENZA DELLE MISURE IMPLEMENTATE ALLA DATA DELL'AGGIORNAMENTO
  - VARIANTI NELLE MISURE DI SICUREZZA
- DEVE ESSERE APPROVATO DAL DDL

Slide 25

## DOVE E COME COINVOLGERE IL DATORE DI LAVORO

- DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VR (ACCETTABILITÀ DEL RISCHIO)
  - Procedura di valutazione dei rischi
- CONDIVISIONE ED APPROVAZIONE DEL DVR
  - Firma del DVR per approvazione
- CONDIVISIONE ED APPROVAZIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO DA IMPLEMENTARE
  - Sottoscrizione del piano di miglioramento

Slide 26

## CONCLUSIONI

Slide 27

## RIEPILOGHIAMO

- VALUTARE TUTTI I RISCHI (COMPRESI QUELLI DERIVANTI DAI PROCESSI AZIENDALI)
- DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
- LE MISURE IPOTIZZATE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DEVONO ESSERE RIVALUTATE
- CORRELARE LA VR DEI PROCESSI ED ATTIVITA' CON LE MANSIONI
- DARE EVIDENZA DELLE MISURE IMPLEMENTATE
- IL CRITERIO DI ACCETTABILITA' DEVE ESSERE UNIVOCO PER LE DIVERSE VR
- PIANO DI MIGLIORAMENTO COME STRUMENTO DINAMICO PER LA GESTIONE DELLE MISURE
- COINVOLGIMENTO DEL DL

Slide 28

## CONCLUDIAMO

- DEVE ESSERE DEFINITO IL CRITERIO DI VR E DI GESTIONE DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO CHE SCATURISCONO DALLE VR
- DEVONO ESSERE GESTITI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, IN TUTTE LE ATTIVITA' ED IN TUTTI I PROCESSI AZIENDALI
- DEVONO ESSERE PERIODICAMENTE GESTITE LE MISURE DI MIGLIORAMENTO ATTRAVERSO L'IDENTIFICAIZONE DEI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ED IL COINVOLGIMENTO DEL DATORE DI LAVORO

**IN CASO CONTRARIO SI MANCA IL RISPETTO DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 81/2008 E IN CASO DI INFORTUNIO "SCATTEREBBE LA 231"**